



Comune di Qualiano

Città Metropolitana di Napoli
SINDACO

ORDINANZA N. 16 DEL 19/03/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – **SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI GIOCHI all'interno delle rivendite di Tabacchi (ad es. lotto, 10 e lotto, new slot e vendita gratta e vinci e assimilati).**

IL SINDACO

VISTI:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 nella parte in cui prevede, in particolare:

- **Di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all'interno dei territori di residenza, domicilio o dimora, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;**
- **Che sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**

- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 a mente del quale, per quanto qui di interesse:

- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Considerato che il predetto provvedimento, di carattere emergenziale e straordinario prevede delle eccezioni alla generale sospensione delle attività commerciali al dettaglio, a condizione, comunque, che l'accesso sia consentito solo alle predette attività e, quindi, ai servizi sottostanti, che in quanto derogative della regola generale devono ritenersi di stretta interpretazione e applicazione.

Considerato che con circolare N. 15350/117(2)/Uff II I - Prot. Civ. Del 12 marzo 2020, il Gabinetto del Ministro dell'Interno ha chiarito, in riferimento alle limitazioni agli spostamenti delle persone che:

“Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”.

Vista, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13 marzo 2020 che ha disposto che:

“1. Fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale, è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei e individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute per il tempo strettamente indispensabile.

2. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile.

Ritenuto che i comportamenti sopra descritti, oltre che elusivi delle misure statali e regionali per il contrasto della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si pongano in contrasto con la ratio delle disposizioni regolamentari adottate dal Comune di Qualiano e, altresì, **siano particolarmente offensivi del senso comune, specie in questo frangente storico, caratterizzato da un'immanente gravissima emergenza sanitaria per tutta la popolazione nazionale.**

Letta la Direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 marzo 2020 nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;

Ribadito che, per le disposizioni nazionali e regionali, sono “consentiti esclusivamente spostamenti temporanei e individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute per il tempo strettamente indispensabile” e che sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile.

DATO ATTO CHE NON RIENTRANO NELLE FATTISPECIE CONSENTITE GLI SPOSTAMENTI PER RECARSI NELLE RIVENDITE DI TABACCHI PER GIOCARE IL LOTTO, PER COMPRARE GRATTA E VINCI E/O PER GIOCARE ALLE SLOT IN GENERE.

Visto e richiamato l'art. 35 del D.L. n.9/2020, ai sensi del quale:

Art. 35

Disposizioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti

1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali.

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto che le disposizioni di seguito specificate non si pongono in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia;

Tanto premesso e per le motivazioni di cui sopra che qui si hanno per integralmente riportate,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe e rinnovi in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- *La sospensione sul territorio comunale della vendita dei "Gratta e Vinci" cartacei e prodotti analoghi e assimilabili, all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi commerciali con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni;*

ORDINA, ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.

INVITA A SOSPENDERE

- Sul territorio comunale l'esercizio del gioco del lotto, superenalotto e assimilati all'interno dei locali in cui sono esercitate le attività di tabaccai e negli altri esercizi con analoghe abilitazioni e/o autorizzazioni di vendita;

INFORMA INOLTRE

- Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

A

DISPONE

- Che la presente ordinanza:
- a) Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
 - b) Sia notificata agli esercizi commerciali interessati;
 - c) Sia comunicata al Comando di Polizia Locale;
 - d) Sia comunicata al locale Comando Stazione Carabinieri;
 - e) Sia comunicata al Prefetto di Napoli;
 - f) Sia comunicata alla Direzione Regionale AAMS

Data, 19 marzo 2020

Il Sindaco
Raffaello De Leonardis

